

Accordo fra il Dipartimento federale dell'economia e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul trasferimento a terzi della valutazione e dell'accREDITamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio

(Accordo sull'accREDITamento di scuole universitarie professionali)
del ... 2006

Progetto del 21 agosto 2006

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE)

visto l'articolo 17a capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 1995¹ sulle scuole universitarie professionali (LSUP),

e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visto gli articoli 2 e 15 dello statuto della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del 3 marzo 2005 (statuto della CDPE),

concordano:

Art. 1 Trasferimento

Il DFE può trasferire ad agenzie di accREDITamento svizzere o estere riconosciute dal DFE la valutazione delle richieste di accREDITamento di scuole universitarie professionali o dei loro cicli di studio. Su richiesta motivata della scuola universitaria professionale, il DFE può inoltre trasferire l'accREDITamento di un ciclo di studio.

Art. 2 Riconoscimento di agenzie di accREDITamento

¹ Il DFE disciplina le condizioni e la procedura di riconoscimento di agenzie di accREDITamento, dopo aver consultato il Consiglio SUP della CDPE.

² Decide sulle richieste di riconoscimento delle agenzie di accREDITamento dopo aver consultato il Consiglio SUP della CDPE e sentito il parere della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP).

³ Può riconoscere agenzie di accREDITamento imponendo condizioni.

¹ RS 414.71

Art. 3 Entrata in vigore

L'accordo entra in vigore il

Art. 4 Disdetta

Il presente accordo può essere disdetto da ciascun partner per la fine di un anno civile con un termine di disdetta di due anni.

Berna, XX. XX. 2006

La direttrice del Dipartimento federale dell'economia:

Per la Conferenza svizzera degli uffici cantonali della pubblica educazione:

La presidente: